SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 dicembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la protezione dei dati personali

Agenzia italiana del farmaco

Università di Foggia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 233

Agenzia delle entrate

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009.

Istituzione della «Giornata Mondiale del teatro».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Considerato che la Giornata Mondiale del teatro è stata istituita a Vienna nel 1961 dall'Istituto internazionale del teatro (ITT) che è la più importante organizzazione internazionale non governativa nel campo delle arti e della scena, creata nel 1948 per iniziativa dell'UNESCO e di personalità famose nel campo del teatro;

Considerato, altresì, che dal 1962 la Giornata Mondiale del teatro è celebrata il 27 marzo di ogni anno dai Centri nazionali dell'IIT di un centinaio di Paesi del mondo;

Considerato che la Giornata Mondiale del teatro è volta a richiamare l'attenzione e l'interesse del pubblico sull'importanza del teatro quale elevata forma di espressione artistica, unica nel suo genere, di alto valore sociale in grado di rafforzare la pace e l'amicizia tra i popoli e vuole rappresentare, altresì, un'opportunità sia per gli artisti di scena, che in tal modo possono cooperare e condividere momenti della loro arte, sia per chi volesse intraprendere tale carriera;

Ritenuta l'opportunità di rivolgere alle amministrazioni una direttiva per la promozione delle diverse iniziative nei settori di competenza, da realizzare nella suddetta giornata, volte a sensibilizzare il pubblico ed in particolare i giovani alla conoscenza ed alla pratica delle arti della scena ed a promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica, fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione delle varie realtà culturali del nostro Paese;

Vista la nota n. 0022000 del 4 novembre 2009 con la quale il Ministro per i beni e le attività culturali ha chiesto il riconoscimento a livello nazionale della Giornata Mondiale del teatro da celebrare annualmente il giorno 27 del mese di marzo;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA
la seguente direttiva:

È riconosciuta a livello nazionale la «Giornata Mondiale del teatro» che si tiene il 27 marzo di ogni anno. In tale giornata il Ministero per i beni e le attività culturali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche in coordinamento con le associazioni nazionali, regionali e provinciali e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a sensibilizzare il pubblico ed in particolare i giovani alla conoscenza ed alla pratica delle arti della scena ed a promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica, fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione delle varie realtà culturali del nostro Paese.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
BONDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 176

09A14816

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2009.

Modifiche al decreto 28 febbraio 2007 recante disposizioni concernenti le modalità del gioco del Bingo effettuato con partecipazione a distanza, in attuazione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 28 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le disposizioni concernenti le modalità di gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi), come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha stabilito, tra l'altro, che con decreto dirigenziale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco;

Visto il decreto direttoriale 8 ottobre 2009 con il quale sono state adottate, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, le disposizioni di attuazione della normativa di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Considerata la necessità di apportare le conseguenti modifiche al decreto del 28 febbraio 2007 concernente le modalità del gioco del Bingo effettuato con partecipazione a distanza;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino al 31 dicembre 2010, in via sperimentale, al decreto direttoriale 28 febbraio 2007 recante disposizioni concernenti le modalità di gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza, sono apportate le seguenti modifiche:

l'art. 1, comma 2, lettera *m)* è così sostituito:

«*m)* premi facoltativi, i premi adottati facoltativamente dal concessionario, fermo restando l'assegnazione al montepremi della aliquota percentuale della raccolta stabilita dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e variata dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

l'art. 5, comma 3, è così sostituito:

«3. La somma da assegnare al montepremi in ciascuna partita, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è costituita da almeno il 70 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle, con l'attribuzione:

a) alla cinquina, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 5 e 12;

b) al bingo, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 40 e 63;

c) al fondo per l'erogazione del premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 0 e 16;

d) al fondo per l'erogazione del premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 0 e 16»;

l'art. 9, comma 1, è così sostituito:

«Il sistema centralizzato liquida giornalmente gli importi del prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato, dovuti nelle misure stabilite dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e variate dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e ne rende disponibile l'informazione al concessionario».

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 381

09A14893

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 novembre 2009.

Approvazione del modello di carta d'identità bilingue italiano-ladino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1994;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 178, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige/Sudtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Trento»;

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, emesso in data 7 aprile 2008, ai sensi dell'art. 30 delle istruzioni sulla produzione delle carte valori, approvato con decreto ministeriale 4 agosto 2003;

Considerata la necessità di disporre nuovi modelli di carta di identità bilingue italiano-ladino da utilizzare nel Comprensorio Ladino di Fassa, costituito da sette comuni ladino-fassani di Moena, Vich/Vigo, Poza/Pozza, Soraga, Mazin/Massin, Cianacei/Canazei, Ciampedel/Campitello in attuazione delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 178/2006;

Considerati i tempi tecnici necessari per la realizzazione e la distribuzione delle predette carte d'identità bilingui;

Ritenuta l'opportunità che i comuni continuino a rilasciare carte d'identità conformi ai precedenti modelli sino all'esaurimento degli esemplari già distribuiti dal Provveditorato generale dello Stato;

Decreta:

È approvato il modello di carta d'identità bilingue italo-ladino allegato al presente decreto.

I comuni continuano a rilasciare carte d'identità conformi ai precedenti modelli fino ad esaurimento degli esemplari già distribuiti dal Provveditorato generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2009

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009

Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 149

ALLEGATO

I.P.Z.S S.p.A. Off.C.V. - Roma

Cognome ....
Inom de familia
Nome ....
Inom
Nato il ....
Nasciù/da ai
(Atto n. .... P. .... S. ....)
(At n. P. S.)
A ....(.............................)
A
Cittadinanza ....
Zitadinanza
Residenza ....
Residenza
Via ....
Strèda
Stato civile ....
Stat zivil
Professione ....
Profescion

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
CARATERISTICHES E PARTICOLARITÈDES

Statura .... | Segni particolari ....
Statura | *Segnes particolères*
Capelli .... | ....
Ciavei
Occhi .... | ....
Eies

Fotografia

Firma del titolare ....
Sotscrizion del titolèr
.... lì ....
ai

IMPRONTA DEL DITO INDICE SINISTRO
STAMP DE L'INESC CIANCH

IL SINDACO
L'OMBOLT

....

09A14729

DECRETO 4 novembre 2009.

Uso del «DETTO» quale elemento identificatico dei cognomi «Boscolo» e «Tiozzo», nel comune di Chioggia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», che dispone la riduzione e la semplificazione dei registri dello stato civile;

Visto l'art. 6 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 2001 con il quale è stata data attuazione all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 concernente le disposizioni per la tenuta dei registri dello stato civile, nonché il successivo proprio decreto del 5 aprile 2002 con il quale sono state approvate le formule per la redazione degli atti dello stato civile;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Vista la legge 28 febbraio 2001, n. 26 e la legge 31 maggio 2005, n. 88, recanti disposizioni in materia di enti locali e le successive disposizioni ministeriali in materia di allineamento dei dati anagrafici con i dati della Agenzia delle entrate;

Considerato che per lunga tradizione storica gli appartenenti alle famiglie Boscolo e Tiozzo, originarie della zona di Chioggia e dintorni, sono identificati da un ulteriore elemento, usualmente denominato «detto» che, formatosi originariamente come soprannome, è andato poi nei secoli ad individuare precisi ceppi familiari divenendo parte integrante del cognome familiare;

Considerato che tale ulteriore elemento del cognome viene normalmente riportato sugli atti di nascita e sui registri della stato civile preceduto dalla parola «detto» o, in alcuni casi, preceduto da termini equivalenti ovvero semplicemente riportato tra virgolette o altri segni di interpunzione;

Considerato che i «detti», di cui all'allegato «A», risultano di volta in volta aggiunti al cognome Boscolo e devono considerarsi come parte integrante del cognome Boscolo;

Considerato che i «detti», di cui all'allegato «B», risultano di volta in volta aggiunti al cognome Tiozzo e devono considerarsi come parte integrante del cognome Tiozzo;

Considerato che, nonostante il valore giuridico di cognome familiare, tale ulteriore elemento del cognome è stato spesso scritturato dopo il prenome sui registri dello stato civile;

Tenuto conto della difficoltà di procedere ad una massiccia correzione materiale dei registri dello stato civile e dei documenti conseguenti;

Considerata l'opportunità di procedere a chiarire, su tutto il territorio nazionale, il valore giuridico e le conseguenti modalità di scritturazione di tale ulteriore elemento del cognome;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Prima nell'adunanza del 17 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

Gli elementi aggiunti ai cognomi Boscolo e Tiozzo, di cui agli allegati «A» e «B», che costituiscono parte integrante del presente decreto, tramandati da padre in figlio, sono da considerarsi a tutti gli effetti come facenti parte integrante del cognome familiare, anche se preceduti dalla parola «detto», da termine equivalente ovvero se riportati tra virgolette o altri segni di interpunzione ed indipendentemente dal posizionamento della loro scritturazione negli atti dello stato civile e negli atti e documenti di anagrafe.

Art. 2.

Le parole o i segni di interpunzione di volta in volta utilizzati per introdurre e descrivere tale ulteriore elemento del cognome sono da considerare come non apposti, senza necessità di una correzione dell'atto o del documento ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.

Gli atti di stato civile formati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi a soggetti recanti i cognomi Boscolo o Tiozzo, e che siano ancora caratterizzati da un secondo elemento del cognome di cui agli allegati «A» e «B», dovranno essere scritturati dall'ufficiale di stato civile riportando tale secondo elemento, dopo il cognome Boscolo o Tiozzo, come parte integrante del cognome stesso, senza l'aggiunta di alcun segno di interpunzione o di parola alcuna. Nel caso in cui si debba procedere alla trascrizione o alla annotazione di un atto che, per qualsiasi motivo, riporti il cognome in modo diverso da quanto previsto dal capoverso che precede, l'ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione o all'annotazione dell'atto con il cognome ivi indicato, riportando contestualmente sui registri la seguente dicitura: «Ai sensi del decreto ministeriale del ... il cognome del soggetto cui l'atto soprascritto si riferisce, è il seguente ... ».

Art. 4.

Gli estratti per copia integrale e gli estratti per riassunto dei pregressi atti dello stato civile saranno rilasciati riportando, anche a mezzo timbro, la seguente dicitura: «Ai sensi del decreto ministeriale del … si attesta che il cognome del soggetto cui l'atto soprascritto si riferisce è il seguente …».

Le certificazioni di stato civile dovranno essere rilasciate, sempre a cura dell'ufficiale dello stato civile, con l'indicazione del cognome così come disposto dal presente decreto.

Art. 5.

Gli uffici anagrafici provvederanno ad aggiornare le posizioni anagrafiche dei soggetti interessati al fine di riportare il secondo elemento dei cognomi Boscolo e Tiozzo, di cui agli allegati «A» e «B», come parte integrante del cognome, senza l'aggiunta di alcun segno di interpunzione o di parola alcuna.

Art. 6.

I soggetti interessati, con dichiarazione da rendersi all'ufficiale dello stato civile entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, potranno far indicare che il «detto» presente nel proprio nome non deve essere considerato alla stregua di un cognome di famiglia ma come parte del prenome o che va comunque mantenuto nella forma risultante nell'atto di nascita ed avere lo stesso trattamento anagrafico preesistente. In entrambi i casi, le certificazioni dello stato civile e dell'anagrafe continueranno ad essere rilasciate così come finora avvenuto ma il «detto» non sarà trasmissibile ai figli. Decorso il termine sopra indicato, resta esperibile il ricorso previsto dall'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Il presente decreto entrerà in vigore dopo sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2009

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009

Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 150

Allegato "A" al Decreto Ministeriale del 4 NOV. 2009

Elenco dei "detti" relativi al cognome Boscolo

Agostini
Anzoletti
Bacchetto
Bacheto
Bachetto
Baicolo
Bariga
Barufaldi
Baruffaldi
Baulo
Begio
Bellaman
Bello Sacchi
Berto
Bibi
Biello
Bielo
Bisto
Boca
Bocca
Bomba
Boscoletto
Bozza
Bragadin
Brusa
Brusà
Buleghin
Camiletto
Capon
Caporale

Cappon Cegion
Cappon
Cassella
Ceggion
Cegion
Celeghella
Chielon
Chio Bisto
Chio
Chiodoro
Cocuccia
Cocucia
Contadin Meneg
Contadin Meneguolo
Contadin
Cremondin
Cucco
Cuco
Culato
Femenela
Femenella
Fiore
Firi
Folegana
Forcola
Gaggiolo
Gagiolo
Galasso
Galazzo
Gallo
Gioacchina
Gioachina Meneguolo
Gioachina
Gnolo
Lisetto
Manera
Marchi Agostini
Marchi
Mela

Meloni

Meneguolo

Menela

Mengolin

Meo

Mezzopan

Momolina

Moreto

Moretto

Nale

Nata

Natta

Pa

Pagan

Palo

Pansin

Pantalin

Panzin

Papin

Papo

Pecchie Botti

Pecchie

Pelo

Rizzo

Rocchi

Sale

Sassariolo

Scarmanati

Sesillo

Soramio

Stagnare

Stagnaro

Stornellon

Stornelon

Teghe

Todaro

Zemello

Zemelo

Allegato “B” al Decreto Ministeriale del 4 Nov. 2009

Elenco dei “detti” relativi al cognome Tiozzo

Ambrosi
Bastianello
Bizzaro
Bizzarro
Bon
Brasiola Chio
Brasiola
Braziola
Caenazzo Anzolin
Caenazzo Zucca
Caenazzo
Cagarella
Campanaro
Canela
Canella
Celi
Compini
Cucaro
Cuccaro
Facaca
Fasiolo
Gobetto
Lia
Meo Ambrosi
Napoli
Negri
Netti
Pagio
Peschiero
Pezzoli
Rastica
Semolante
Simosetta
Simossetta
Sponton
Tonon

09A14727

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 novembre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Regina delle Rose a r.l.», in Pontinia e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 18 aprile 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Regina delle Rose a r.l.», con sede in Pontinia (Latina);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto alla vigente normativa in materia, mancato rinnovo delle cariche sociali, mancato pagamento del contributo di revisione dovuto, mancato adeguamento del capitale sociale alle quote sottoscritte e versate;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Regina delle Rose a r.l.», con sede in Pontinia (Latina) - codice fiscale n. 01544740598 costituita in data 25 luglio 1991.

Art. 2.

Il prof. Daniele Sterrantino nato a Roma il 1° novembre 1969 con studio in Roma a via Catone n. 6, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di adeguare statuto sociale alla normativa vigente in materia, rinnovare le cariche sociali, effettuare il pagamento dei contributi di revisione dovuti, adeguare il capitale alle quote sottoscritte e versate.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14735

DECRETO 9 novembre 2009.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Sara 2000 Società cooperativa», in Badia Polesine e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 4 aprile 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «Sara 2000 Società cooperativa», con sede in Badia Polesine (Rovigo);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato pagamento del contributo di revisione dovuto e del versamento del 3% degli utili di bilancio, mancata formalizzazione del rapporto di lavoro con altre ditte che lavorano con il sodalizio;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1927, n. 127, nella seduta del 19 dicembre 2008 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Sara 2000 Società cooperativa», con sede in Badia Polesine (Rovigo) - c.f. 01267910295 costituita in data 2 dicembre 2004.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Maria Salvador nata a Como il 25 aprile 1967 e residente in Portogruaro (Venezia) a Borgo S. Agnese n. 53, è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente avendo cura di effettuare il pagamento del contributo di revisione dovuto e il versamento del 3% degli utili conseguiti, nonché formalizzare i rapporti di lavoro con altre ditte che operano con il sodalizio.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14736

DECRETO 16 novembre 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Greppi Moncucco», in Vernate.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1993 con il quale la società cooperativa «Greppi Moncucco» con sede in Vernate (Matera) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Rosario Calà ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Rosario Calà non ha ottemperato a quanto richiesto con la ministeriale del 12 novembre 2008 e successiva diffida del 15 gennaio 2009;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Rosario Calà è revocato l'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Greppi Moncucco» con sede in Vernate (Milano), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi 2545-*septiesdecies* del codice civile) con precedente decreto ministeriale 21 settembre 1993.

Art. 2.

Il dott. Massimo Martinelli, nato a Bollate (Milano) il 25 febbraio 1965, con studio in Baranzate (Milano), via Nazario Sauro,154 è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa in argomento, in sostituzione del dott. Rosario Calà, revocato.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A14751

DECRETO 16 novembre 2009.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Le Signorie a r.l.», in Civitella Val di Chiana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale la società cooperativa edilizia «Le Signorie», con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Vincenzo Vitale;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2006 con il quale veniva prorogato il mandato del suddetto commissario governativo per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2007, n. GAB 148, con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi dalla data di scadenza del precedente decreto;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2007 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori dodici mesi dalla data di scadenza del precedente decreto;

Visto il decreto direttoriale 12 gennaio 2009 il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori otto mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

Visto il decreto direttoriale 24 giugno 2009 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi dalla data di scadenza del precedente decreto;

Vista la relazione del commissario governativo pervenuta in data 12 novembre 2009;

Considerata la rilevanza sociale dell'attività ed il coinvolgimento ambientale, sia dell'ente locale che dei soci;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Le Signorie a r.l.», con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo) è prorogata per sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Art. 2.

Al commissario governativo rag. Vincenzo Vitale sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione con il compito di riportare l'ente alla normale gestione, previa regolarizzazione della composizione della compagine sociale, e successiva riconsegna della gestione ai normali organi sociali entro il termine predetto.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

Il direttore generale: CINTI

09A14753

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 settembre 2009.

Inclusione delle sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2009/37/CE della commissione del 23 aprile 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6 paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8 paragrafo 2 della direttiva 9141 4/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende. tra l'altro, le sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina;

Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono state successivamente presentate alla Commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di rapporti di riesame:

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina soddisfano in linea di massima. le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafi 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della commissione;

Considerato che per le sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina è necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE per avere una conferma della valutazione del rischio già effettuata;

Considerato che deve essere concesso agli Stati membri un adeguato periodo di tempo per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2009/37/CE si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina sono aggiunte, fino al 30 novembre 2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Adeguamenti di fase I

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 31 maggio 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sopra citate, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 novembre 2009 in alternativa:

un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 novembre 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° dicembre 2009; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° giugno 2010; il Ministero del

lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 30 novembre 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 novembre 2009, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2012, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1°giugno 2012; il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° giugno 2014; il Ministero il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

I rapporti di riesame, relativi alle singole sostanze attive, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento scorte

La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 30 novembre 2010.

La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 31 maggio 2011.

La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 maggio 2013.

La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino 31 maggio 2015.

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat, composti del rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 15 settembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
281	Chlormequat N. CAS 7003-89 -6 (clorrmequat) N. CAS 999-81-5 (cloruro di clormequat) N. CIPAC 143 (clormequat) N. CIPAC 143.302 (cloruro di clormequat)	*2-chloroethyltrimethy-lammonium (chlormequat)* *2-chloroethyltrimethy-lammonium (chlormequat) (cloruro di clormèquat)*	≥ 636 g/Kg Impurezze: -1,2-dicloroetano: max 0,1 g/ kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat). -Cloroetene (cloruro di vi-nile): max: 0,0005 g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat).	1° dicembre 2009	30 novembre 2019	Parte A Possono essere impiegati solo come fitoregolatori su cereali. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti clormequat per usi diversi dall'applicazione a segale e triticale per quanto riguarda l'esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che sia rilasciata l'autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del clormequat, in particolare le relative appendici I e II, ultimato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: -alla sicurezza degli operatori; gli Stati membri garantiscono che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati di-spositivi di protezione individuale, -alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effet-tuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque freatiche, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Essi garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale il clormequat è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali infor-mazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
282	Composti del rame: idrossido di rame N. CAS 20427-59-2 N. CIPAC 44.305 Ossicloruro di rame N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7 N. CIPAC 44.602 Ossido di rame N. CAS 1317-39 -1 N. CIPAC 44.603 poltiglia bordolese N. CAS 8011-63 -0 N. CIPAC 44.604 solfato di rame tribasico N: CAS 12527-76-3 N. CIPAC 44.306	*Idrossido di rame (II)* *Triidrossocloruro di rame* *Ossido di rame* *Non assegnato* *Non assegnato*	≥ 573 g/Kg ≥ 550 g/Kg ≥ 820 g/Kg ≥ 245 g/Kg ≥ 490 g/Kg Le seguenti impurezze presentano problemi tossicologici e non devono superare i seguenti livelli. Piombo 0,0005 g/Kg massimo di tenore di rame Cadmio 0,0001 g/Kg massimo di tenore di rame	1° dicembre 2009	30 novembre 2019	Parte A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza battericida e fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti rame per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri prestano particola re attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui composti di rame, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono considerare attentamente: - che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbri-cata commercialmente sia confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica, -la sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano, se del caso, l'utilizzazione di adeguati dispositivi di protezione individuale, -la protezione di organismi acquatici non bersaglio. Vengono applicate, se del caso, misure di attenuazione dei rischi così determinati, come zone di protezione, -la quantità di sostanza attiva applicata; essi garantiscono che le quantità autorizzate, in termini di tassi e numero delle appli-cazioni, siano quelle minime necessarie per conseguire l'effetto desiderato. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un'ulteriore valutazione: -del rischio da inalazione, -del rischio per gli organismi non bersaglio e per il suolo e l'acqua. Essi garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale i composti di rame sono stati iscritti nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. Gli Stati membri introducono programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili, laddove la contaminazione del terreno da rame costituisce un problema, per fissare, se del caso, limitazioni quali valori massimi d'applicazione

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
283	Propaquizafop N. CAS 111479-05-1 N.CIPAC 173	*2-isopropylidenamino- oxyethyl (R)-2* *-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yloxy) phenoxy]propionate*	≥ 920 g/Kg Tenore massimo di toluene 5g/Kg	1° dicembre 2009	30 novembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propaquizafop, in particolare le relative appendici I e II, ultimato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono pre-stare particolare attenzione: -che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente sia confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della spe-cificazione della sostanza tecnica, -alla sicurezza degli operatori; gli Stati membri garantiscono che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, -alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio, garantendo che le condizioni d'autorizzazione com-prendano, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come zone di protezione, -alla protezione degli artropodi non bersaglio garantendo che le condizioni d'autorizzazione comprendano, se del caso, mi-sure per l'attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica comunichi alla Commissione: -ulteriori informazioni sulle impurezze rilevanti Ro 41-5259; -informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio per organismi acquatici e artropodi non bersaglio. Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informa-zioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
284	Quizalofop-P: -Quizalofop-P-etile N. CAS 100646- 51-3 N. CIPAC 641.202 -Quizalofop-P-tefurile N. CAS 119738-06-6 N. CIPAC 641.226	*ethyl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2-yloxy) phenoxy] propionate* *(RS)-Tetrahydro- furfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy) phenoxy] propionate*	≥ 950 g/Kg ≥ 795 g/Kg	1° dicembre 2009	30 novembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del quizalofop-P, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono pre-stare particolare attenzione: -che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbri-cata commercialmente sia confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della spe-cificazione della sostanza tecnica, -alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; gli Stati membri garantiscono che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, -alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione del rischio, come zone cuscinetto. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica presenti alla Commissione altre informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio. Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informa-zioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
285	Teflubenzurone N. CAS 83121-18-0 N. CIPAC 450	1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)-3-(2,6- difluorobenzoyl) urea	≥ 970 g/Kg	1° dicembre 2009	30 novembre 2019	PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida nelle serre (su substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi). PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti teflubenzurone per usi diversi dal trattamento dei po-modori da serra, gli Stati membri prestano particola re attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del teflubenzurone, in particolare le relative appendici I e II, ultimato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono pre-stare particolare attenzione: -alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affin-ché le istruzioni per l'uso prescrivano, se del caso, l'utilizzazione di adeguati dispositivi di protezione individuale, -alla protezione degli organismi acquatici. Le emissioni provenienti da applicazioni in serra devono essere ridotte al minimo e, comunque, non devono poter raggiungere livelli significativi nei corpi idrici di prossimità, -alla protezione delle api alle qua li occorre impedire l'accesso alla serra, -alla protezione della popolazione di api impollinatrici espres-samente messe nella serra, -all'eliminazione sicura dell'acqua di condensazione, di drenaggio e substrato per evitare rischi per agli organismi non bersaglio e la contaminazione delle acque di superficie e sotterranee. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [(1)]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
286	Zeta-cipermetrina N. CAS 52315-0 7-8 N. CIPAC 733	Miscela di stereoisomeri composta di (S)-α-cyano-3-phenoxy-benzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropane-carboxylate secondo un rapporto tra la coppia di isomeri (S);(1RS,3RS) e la coppia di isomeri (S);(1RS,3SR) com-preso rispettivamente tra 45-55 e 55-45	≥ 850 g/Kg Impurezze: toluene: max 2g/Kg catrami: max 12,5g/Kg	1° dicembre 2009	30 novembre 2019	PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti zeta-cipermetrina per usi diversi dal trattamento dei cereali, in particolare per quanto riguarda l'esposizione dei consumatori a mPBAldehyde, un prodotto di degradazione che può formarsi durante la lavorazione, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla zeta-cipermetrina, in particola re le relative appendici I e II, nella ver-sione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentar e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono pre-stare particolare attenzione: -alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di adeguati dispositivi di protezione individuale, -alla protezione di uccelli, organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio e macrorganismi terricoli non bersaglio. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento (degradazione ae-robica nel terreno), sul rischio a lungo termine per gli uccelli, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio. Essi garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale la zeta-cipermetrina è stata iscritta nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

09A14728

DECRETO 17 novembre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Pininfarina Spa (Decreto n. 48306).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo sottoscritto, in data 22 aprile 2009, tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Piemonte che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 29 luglio 2009, relativo alla società Pininfarina Spa, unità di Grugliasco (Torino), Bairo (Torino), San Giorgio Canavese (Torino) e Cambiano (Torino), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 29 luglio 2009, con la quale la Regione Piemonte si assume l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Pininfarina Spa, in conformità all'accordo siglato in data 22 aprile 2009 presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Pininfarina Spa in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Grugliasco (Torino), Bairo (Torino), San Giorgio Canavese (Torino) e Cambiano (Torino) così suddivisi:

494 lavoratori per il periodo dal 1° agosto 2009 al 30 settembre 2009;

957 lavoratori per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 ottobre 2009;

1168 lavoratori per il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 dicembre 2009;

1578 lavoratori per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010;

1084 lavoratori per il periodo dal 1° agosto 2010 al 31 agosto 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro — a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 29 luglio 2009, in favore di un numero massimo di 1578 unità lavorative della società Pininfarina Spa, per i seguenti periodi:

Grugliasco (Torino): periodo dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010 - 494 unità lavorative;

Bairo (Torino): periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 agosto 2010 - 463 unità lavorative;

San Giorgio Canavese (Torino): periodo dal 1° novembre 2009 al 31 agosto 2010 - 211 unità lavorative;

Cambiano (Torino): periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2010 - 410 unità lavorative.

Il numero di unità lavorative coinvolte nei singoli stabilimenti, fermo restando in 1578 il numero massimo di unità lavorative beneficiarie del trattamento straordinario di integrazione salariale, può variare in funzione di trasferimenti di personale tra i diversi uffici e reparti.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 23.863.810,39.

Matricola INPS: 8134252757.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione, pari ad euro 23.863.810,39 graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

09A14726

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, al dott. Colteanu Radu Valentin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE,

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto concernente il «Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione»;

Visti, altresì, gli articoli 21, 22 e 23 del medesimo decreto;

Vista l'istanza del 12 dicembre 2008 con la quale il dott. Colteanu Radu Valentin, cittadino rumeno, nato a Bucarest il 25 maggio 1982, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo serie A10049375 di «Doctor Medic, profilul medicina, specializarea stomatologie», rilasciato in data 19 ottobre 2007 dalla «Universitatea de Medicina Şi Farmacie Carol Davila Bucuresti - Facultatea de Medicina Dentara» di Bucarest (Romania);

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3 del citato decreto legislativo n. 206/2007, che nella riunione del 23 aprile 2008 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dai citati articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visto il proprio decreto del 19 giugno 2008 con il quale è stata attribuita all'interessato detta misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 12 mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale nelle seguenti materie: chirurgia orale, clinica odontoiatrica, medicina legale, parodontologia;

Vista la lettera del 26 giugno 2008 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, il dott. Colteanu Radu Valentin ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi;

Visto che detto tirocinio è iniziato in data 24 ottobre 2008 ed è stato effettuato presso l'Università degli studi di Padova, Dipartimento integrato interaziendale di odontoiatria, per un periodo di 12 mesi;

Preso atto della nota del 27 ottobre 2009 con la quale il prof. Favero, Direttore del Dipartimento integrato interaziendale di odontoiatria dell'Università degli studi di Padova, ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento del dott. Colteanu;

Preso atto della valutazione favorevole al superamento del tirocinio espressa nella suddetta nota;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo serie A10049375 di «Doctor Medic, profilul medicina, specializarea stomatologie», rilasciato in data 19 ottobre 2007 dalla «Universitatea de Medicina Şi Farmacie Carol Davila Bucuresti - Facultatea de Medicina Dentara» di Bucarest (Romania) al dott. Colteanu Radu Valentin, cittadino rumeno, nato a Bucarest il 25 maggio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il dott. Colteanu Radu Valentin è pertanto autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa esibizione del presente provvedimento all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e informa questo Dicastero dell' avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14597

DECRETO 19 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Langer Giron Enrique Victor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 30 marzo 2005, con la quale il sig. Langer Giron Enrique Victor, nato a Tacna (Perù) il 16 marzo 1972, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Médico Cirujano», rilasciato in data 18 dicembre 1998 dalla «Universidad Nacional de Córdoba», con sede a Córdoba (Argentina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui al citato art. 49 del decreto n. 394/1999, che, nella riunione del 26 maggio 2005, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta misura compensativa, effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, a seguito della quale il sig. Langer Giron Enrique Victor è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Médico Cirujano», rilasciato in data 18 dicembre 1998 dalla «Universidad Nacional de Córdoba», con sede a Córdoba (Argentina), al sig. Langer Giron Enrique Victor, nato a Tacna (Perù) il 16 marzo 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. Il dr. Langer Giron Enrique Victor è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14618

DECRETO 20 novembre 2009.

Ricostituzione della Commissione cassa integrazione guadagni ordinaria per la provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza alla costituzione delle Commissioni provinciali della cassa integrazione guadagni ai Direttori degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 «recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro» e in particolare l'art. 4 relativo alle competenze della Direzione regionale del lavoro e l'art. 9 relativo alla partecipazione ad organi collegiali;

Visto il proprio decreto n. 19 dell'11 ottobre 2005 di ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni ordinaria di Frosinone;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Viste le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 39 del 19 marzo 1997 che estende l'applicazione dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 /1970, che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi, alle commissioni di cui alle leggi n. 164/1975 e n. 427/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 608 recante «norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;

Vista la nota della Divisione III della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale prot. 1/3PS / 20133 del 13 gennaio 1995, secondo la quale, la Commissione di cui alla legge n. 164/1975 debba essere così composta:

n. 1 Direttore o suo delegato della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone - Presidente;

n. 1 rappresentante dei lavoratori;

n. 1 rappresentante dei datori di lavoro;

n. 1 funzionario I.N.P.S. con voto consultivo;

Considerato che per la ricostituzione della Commissione di cui alla legge n. 164 /1975, verranno utilizzati i criteri usati per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di cui alla legge n. 56/1987, secondo le direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Dir. gen. per l'impiego Div. I con la nota n. 1/538/AG8/47 del 1° settembre 1987 e l'allegata nota della Direzione generale RR.LL. Div. III prot. n. 13/99/87 RS.LA 75 del 2 giugno 1987 e nota n. 141 28 /88/rs /EV 41del 5 agosto 1988 della Dir. Gen. RR.LL. Div. III relative alla rappresentatività;

Tenuto conto dei compiti specifici attribuiti dalla legge alle Commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, art. 3, comma 4;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sono stati stabiliti di conseguenza ed in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

a) partecipazione effettiva alla formulazione ed alla stipula dei contratti o accordi nazionali di lavoro ed integrativi provinciali ed aziendali;

b) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, per ogni struttura deve essere indicato: il responsabile della sede e il numero degli eventuali collaboratori, l'orario di apertura settimanale e giornaliero, eventuale canone di affitto corrisposto;

d) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

Ritenuto altresì di verificare il «peso» a livello locale delle organizzazioni sindacali al fine di armonizzare le risultanze di quelle rappresentative sul piano nazionale con le organizzazioni sindacali operanti sul piano locale;

Considerato che sono state interpellate le seguenti OO.SS.:

Unione Industriale della Provincia di Frosinone (Confindustria);

Federlazio;

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

U.G.L. (ex CISNAL);

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori, e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella provincia di Frosinone maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:

Unione industriale della provincia di Frosinone (Confindustria);

C.I.S.L.;

Visto l'accordo del 29 febbraio 2000 tra CISL, CGIL e UIL in ordine ai criteri di rotazione per la designazione dei componenti degli organi collegiali INPS;

Vista la necessità di procedere alla ricostituzione dell'Organo collegiale;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali interessate e dalla competente sede dell'I. N.P.S;

Decreta:

È ricostuita presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Commissione cassa integrazione guadagni ordinaria per la provincia di Frosinone così composta:

Presidente - Dirigente pro-tempore o suo delegato della Direzione Provinciale del Lavoro di Frosinone;

OO.SS. - Datori di Lavoro:

Sig. Bauco Fausto (membro effettivo);

Sig. Manco Girolamo (membro supplente);

OO.SS. - Lavoratori:

Sig. Compagnone Arcangelo (membro effettivo);

Sig. Farina Vincenzo (supplente);

I.N.P.S. con potere esclusivamente consultivo:

dott. Liguori Bruno (membro effettivo);

dott. Altobelli Lorella (membro supplente).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 20 novembre 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A14596

DECRETO 24 novembre 2009.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto n. 1 del 2 gennaio 1975 con il quale venne istituita presso la sede dell'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 24 settembre 2009 con la quale il dott. Giuseppe Castelli, componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, comunicava le proprie dimissioni;

Vista la nota del 3 novembre 2009 con la quale la UIL Molise, comunica la nomina del sig. Leonardo Salvatore, quale componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in sostituzione del dott. Giuseppe Castelli, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Salvatore Leonardo, nato a Mirabella Eclano (Avellino) il 13 ottobre 1945, residente in Campobasso alla via XXIV Maggio n. 84, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Campobasso, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del dott. Castelli Giuseppe, dimissionario, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 24 novembre 2009

Il direttore provinciale: DIAN

09A14741

DECRETO 24 novembre 2009.

Nomina di un componente effettivo del Comitato provinciale INPS di Lecco, in rappresentanza dei datori di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 44 della legge n. 88/1989 che sostituisce il primo comma dell'art.34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 31/89 del 14 aprile 1989 con la quale sono state impartite direttive per la composizione dei Comitati provinciali INPS;

Viste le note ministeriali n. 16822 del 26 giugno 1990 e n. 67313 del 9 maggio 1996;

Visto il decreto n. 11/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione provinciale del lavoro di Lecco - con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Paolo Cavallier e comunicate dall'Associazione nazionale costruttori edili di Lecco con nota prevenuta in data 19 novembre 2009, prot. n. 21343, e la nomina in sua sostituzione del dott. Angelo Invernizzi;

Decreta:

Il dott. Angelo Invernizzi è nominato componente effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro nel Comitato provinciale I.N.P.S. di Lecco in sostituzione del dott. Paolo Cavallier.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Lecco, 24 novembre 2009

Il direttore provinciale: ZANETTI

09A14595

DECRETO 24 novembre 2009.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Lecce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Vista la nota 18 novembre 2009 con la quale il dott. Vincenti Salvatore rassegna le proprie dimissioni da componente del comitato provinciale INPS per la organizzazione sindacale CISAL;

Vista la nota in pari data con cui segnala in sua sostituzione la sig.ra Claudia Zaminga che ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di compatibilità;

Dispone:

La sig.ra Claudia Zaminga nata a Galatina il 2 ottobre 1973 e residente a Tricase, via B. Castelli n. 9, è nominata componente del comitato provinciale INPS in sostituzione del dott. Salvatore Vincenti, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lecce, 24 novembre 2009

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

09A14627

DECRETO 25 novembre 2009.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alitalia Airport Spa. (Decreto n. 48300).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 296/08, del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 16 settembre 2008, di ammissione della società Alitalia Airport Spa alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Airport Spa, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 2322 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 44419, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 2322 dipendenti a rotazione della società Alitalia Airport Spa, per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Airport Spa nonché delle organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 3.239 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44554, del 1° dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44419, del 6 novembre 2008 ed è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 3.239 dipendenti a zero ore della società Alitalia Airport Spa, per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45971, del 13 maggio 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 580 dipendenti a zero ore della società Alitalia Airport Spa, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009;

Vista l'istanza presentata in data 28.09.2009, con la quale la società Alitalia Airport Spa, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 1° novembre 2009, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010, per un totale di 580 dipendenti appartenenti al personale di terra della società Alitalia Airport Spa, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 580 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società Alitalia Airport Spa, sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Alitalia Airport S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

09A14725

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 2009.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei Regolamenti numero 509/06, 510/06 e 479/2008 e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Vista la legge n. 164/1992 concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti;

Visti i regolamenti (CE) n. 509 e n. 510 del 20 marzo 2006 concernenti la protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 479 del 29 aprile 2008 relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 9287 del 19 novembre 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2009, concernente la determinazione dei criteri e le modalità per la concessione di contributi per la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti CE n. 509/06 e n. 510/06 e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009 recante Riorganizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni alla legge 6 agosto 2008 n. 133, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 207 del 7 settembre 2009;

Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale n. 9287 del 19 novembre 2008 al fine di specificare in maniera più dettagliata i criteri di attribuzione dei contributi in questione, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalità per la concessione dei predetti contributi;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore delle iniziative di seguito indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei regolamenti numeri 509/06, 510/06 e 479/08 citati in premessa e da riconoscimento nazionale ai sensi della legge n. 164/1992. In particolare il campo di applicazione delle attività per le quali sono concessi dei contributi dovrà riguardare le seguenti categorie di iniziative:

a) Iniziative riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di consorzi di tutela incaricati dal Ministero della politiche agricole alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti per la valorizzazione dell'immagine e per il miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi della legge n. 164/1992, nonché per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione, conoscenza ed informazione dei prodotti stessi;

b) Iniziative riguardanti la valorizzazione, la salvaguardia dell'immagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, predisposte da consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché da altri organismi di carattere associativo, che svolgono attività di tutela, salvaguardia dell'immagine e valorizzazione, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti nel settore dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi della legge n. 164/1992.

In riferimento alle iniziative di cui sopra ai punti *a)* e *b)*, si specifica che gli organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale, oltre a non avere finalità di lucro, devono possedere, tra le proprie finalità statutarie, la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti a denominazione d'origine, in collegamento con le attività svolte dal relativo consorzio di tutela, ove presente.

Art. 2.

Presentazione delle istanze

1. Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 (lettera «a» e «b») devono pervenire entro il 1° marzo di ogni anno.

2. Le istanze devono:

a) riferirsi espressamente ad una delle due categorie di iniziative di cui al precedente art. 1 ed essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale per lo Sviluppo Agroalimentare e della Qualità - ex SACO VII - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola istanza per categoria: una per la categoria «a» ed una per la categoria «b», di cui al precedente art. 1;

b) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi dei regolamenti CE n. 509/06, 510/06 e 479/08 e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992;

c) contenere tutti gli elementi che permettano l'esatta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita *IVA)* e le coordinate della banca presso il quale effettuare eventuali accrediti;

d) essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente;

e) contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e l'importo di contributo richiesto;

f) contenere la dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) contenere la dichiarazione di non aver contenziosi in atto con la pubblica amministrazione;

h) le istanze devono essere presentate su carta intestata del consorzio e/o organismo di carattere associativo.

3. Alle istanze di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere allegata copia della seguente documentazione:

a) dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere;

b) dettagliato preventivo di spesa - comprensivo di una tabella di riepilogo da redigere secondo gli schemi allegati fac-simile (allegati 1 e 2) da fornire anche su supporto informatico (cd, *dvd)* in formato Excel;

c) atto costitutivo;

d) statuto;

e) delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai sensi del presente decreto;

f) relazione sulla struttura organizzativa dell'ente (organigramma);

g) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);

h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici;

i) nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri enti od altre amministrazioni indicare in quale proporzione;

j) presentazione del certificato della CCIAA competente, con data non anteriore a sei mesi, con riferimento all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero certificato rilasciato dalla prefettura di appartenenza.

Art. 3.

Valutazione delle istanze

1. L'Amministrazione, su parere della commissione esaminatrice appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all'art. 1, nonché la loro idoneità tecnico-economica. Il giudizio d'idoneità non comporterà l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze.

2. Sulla base del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice verrà effettuato, a cura dell'amministrazione, un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.

3. Per l'effettuazione dell'esame comparativo delle istanze presentate si terrà conto dei criteri di priorità, di cui al successivo art. 4, delle disponibilità finanziarie da parte dell'amministrazione e di quanto stabilito dagli indirizzi politico-amministrativi, di cui all'art. 4, comma 2 del decreto-legislativo n. 165/2001.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. Dal recepimento del parere della commissione di cui al precedente art. 3, l'amministrazione effettua, per ciascuna delle due categorie di iniziative, di cui all'art. 1 del presente decreto, un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.

2. Per le istanze relative alla categoria della lettera *a)* la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:

2.1 impatto su interi comparti merceologici;

2.2 natura del richiedente, dando priorità ai consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e riconosciuti da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente.

2.3 prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;

2.4 aggregazioni di consorzi e/o di organismi di carattere associativo;

2.5 collaborazione, fra più soggetti proponenti (consorzi e/o organismi associativi aventi titolo), per la realizzazione di iniziative, di cui all'art. 1, riguardanti più prodotti a indicazione geografica;

2.6 corretta esecuzione di eventuali precedenti progetti realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con l'Ufficio SACO VII;

2.7 assenza di contenziosi con la pubblica amministrazione.

3. Per le istanze relative alla categoria della lettera *b)* la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:

3.1 impatto su interi comparti merceologici;

3.2 natura del richiedente, dando priorità ai Consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e riconosciuti da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;

3.3 prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitari da non più di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;

3.4 aggregazioni di consorzi e/o di organismi di carattere associativo;

3.5 collaborazione, fra più soggetti proponenti (consorzi e/o organismi associativi aventi titolo), per la realizzazione di iniziative, di cui all'art. 1, riguardanti più prodotti a indicazione geografica;

3.6 corretta esecuzione di eventuali precedenti progetti realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con l'Ufficio SACO VII;

3.7 assenza di contenziosi con la pubblica amministrazione.

Per quanto concerne la nozione di «aggregazione di consorzi e/o organismi associativi», s'intende un'associazione temporanea di consorzi non necessariamente avente la forma giuridica di una vera e propria ATI (associazione temporanea di impresa). È comunque necessario che i consorzi e/o organismi associativi che si aggregano alleghino all'unica istanza un protocollo d'intesa da cui si evincano gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli aggregati (es: ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo ecc.).

L'istanza presentata deve essere unica per tutti i partecipanti ma dovrà essere indicato un capofila che risulterà essere il beneficiario esclusivo cui erogare l'eventuale contributo.

La domanda, deve in ogni caso, essere corredata da tutti i documenti di cui all'art. 2 del presente decreto per ogni partecipante all'aggregazione.

Per «collaborazioni fra consorzi e/o organismi associativi» di cui al punto *c)*, s'intende il caso in cui ogni consorzio e/o organismo associativo presenta un proprio programma di iniziative organizzate/concordate con altro soggetto proponente ma ogni soggetto è beneficiario di una quota di contributo autonomamente richiesto.

Art. 5.

Ammissione a contributo

1. Terminato l'esame di comparazione di cui al precedente art. 3, l'amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a contributo e ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 6.

Percentuali e modalità di erogazione di contributo

1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% dell'importo richiesto dal soggetto proponente fatte salve le percentuali più basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le istanze saranno ammesse a contributo nel limite degli stanziamenti di bilancio di questa amministrazione per ogni esercizio finanziario.

2. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale degli stessi, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.

Le modalità, i tempi, tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonché la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.

Art. 7.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale n. 9287 del 19 novembre 2008 è abrogato.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet di questa Amministrazione: http://www.politicheagricole.it/

Roma, 10 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009

Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 4, foglio n. 159

ALLEGATO

ISTANZE PRESENTATE AI SENSI DEL D.M. **Anno:**

Istanza: Nome

Numero: Non scrivere in questa casella

Categoria: **A**

Capitolo	tipologia iniziativa		descrizione	richiesta €	spesa ammessa €	%	contributo €
1	FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI	a	**nome della fiera**				
			inserire le voci di interesse e relativi importi				
		b	**nome della fiera**				
			inserire le voci di interesse e relativi importi				
2	CONVEGNI						
3	ALTRI EVENTI						
4	COLLABORAZIONI PER DIVULGAZIONI	a	inserire le voci di interesse				
5	COORDINAMENTO PROGETTO	a					
6	PERSONALE DIPENDENTE		inserire le voci di interesse				
7	ALTRE VOCI NON SPECIFICAMENTE ELENCATE						
8	MATERIALE INFORMATIVO-DIVULGATIVO	a	inserire le voci di interesse			**50**	
						50	
						50	

VISTO SI APPROVA
IL CAPO DIPARTIMENTO

ISTANZE PRESENTATE AI SENSI DEL D.M. **Anno:**

Istanza: Nome

Numero: Non scrivere in questa casella

Categoria: **B**

Capitolo	tipologia iniziativa		descrizione	richiesta €	spesa ammessa €	%	contributo €
1	REGISTRAZIONE MARCHI A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALI	a	inserire le voci di interesse e relativi importi				
2	TUTELA LEGALE DEI MARCHI A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE	a	inserire le voci di interesse e relativi importi				
3	MONITORAGGIO (PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI, REPERIMENTO CAMPIONI)	a	inserire le voci di interesse e relativi importi				
4	ATTIVAZIONE VERIFICHE PRESSO CENTRI DI LAVORAZIONE, DISTRIBUZIONE ECC.)	a	inserire le voci di interesse e relativi importi				
5	ALTRE VOCI NON SPECIFICAMENTE ELENCATE)	a	inserire le voci di interesse e relativi importi				
6	ALTRI EVENTI CONNESSI AD ATTIVITA' DI TUTELA LEGALE						
7	ATTIVITA' DI VIGILANZA						
8	COORDINAMENTO PROGETTO	a	inserire le voci di interesse				
9	PERSONALE DIPENDENTE	a	inserire le voci di interesse				

VISTO SI APPROVA
IL CAPO DIPARTIMENTO

09A14796

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 12 novembre 2009.

Prescrizioni concernenti la raccolta d'informazioni sullo stato di sieropositività dei pazienti da parte degli esercenti le professioni sanitarie. (Deliberazione n. 35).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il provvedimento adottato in data odierna nei confronti di uno studio dentistico odontoiatrico, in merito alla raccolta di informazioni relative allo stato di sieropositività dei pazienti mediante la compilazione di un questionario in fase di prima accettazione dello stesso;

Tenuto conto della particolare delicatezza delle informazioni idonee a rilevare lo stato di sieropositività dei pazienti;

Rilevata la necessità di estendere le prescrizioni formulate nel suddetto provvedimento a tutti gli esercenti le professioni sanitarie;

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS) e il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1990 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Premesso

È stato segnalato al Garante che in uno studio dentistico e odontoiatrico all'atto della prima accettazione dei pazienti è distribuito un questionario in cui si chiede a questi di evidenziare il proprio stato di salute ed, in particolare, se si è affetti da infezione da HIV.

Da alcune ricerche preliminari effettuate dall'Ufficio, è emerso che tale questionario è utilizzato da alcuni studi dentistici odontoiatrici ed è, talvolta, presente nelle applicazioni progettate da società informatiche per tali studi.

Gli esercenti le professioni sanitarie, previa acquisizione del consenso informato del paziente, possono trattare i dati sanitari dello stesso per finalità di tutela della sua salute o incolumità fisica, fermi restando i casi di prestazioni d'urgenza per i quali si può prescindere dal consenso dell'interessato (articoli 75 e seguenti del Codice).

Prima ancora di procedere all'attività di cura dell'interessato, infatti, l'esercente la professione sanitaria deve fornire allo stesso una completa informativa sul trattamento dei dati personali che intende effettuare, nonché acquisire il suo consenso anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato con annotazione scritta da parte dell'esercente la professione sanitaria (articoli 13 e 81 del Codice).

Una volta acquisito il consenso informato del paziente al trattamento dei suoi dati personali, gli esercenti le professioni sanitarie hanno il compito di raccogliere tutte le informazioni sanitarie necessarie ad assicurargli una corretta assistenza medica.

Sia nell'informativa da rendere all'interessato che nell'ambito dei colloqui con il medico curante, infatti, quest'ultimo deve rendere edotto il paziente in merito all'importanza di ricostruire un quadro il più possibile completo delle informazioni sanitarie che lo riguardano, al fine di potergli offrire un migliore percorso di cura. In tale contesto, si inserisce il dovere del medico di illustrare al paziente le scelte diagnostiche o terapeutiche che intende perseguire e le relative prevedibili conseguenze; ciò, al fine di consentire allo stesso di aderire o meno alle proposte diagnostico-terapeutiche avanzate dal medico (*cfr.* art. 33 del Codice di deontologia medica del 16 dicembre 2006).

Con riferimento alla raccolta di informazioni relative all'eventuale stato di sieropositività, è, dunque, compito del medico curante illustrare al paziente l'importanza di conoscere anche tale informazione in relazione al tipo di intervento o al piano terapeutico da eseguire. Qualora ritenga, infatti, che la conoscenza dello stato di sieropositività sia indispensabile in relazione al trattamento sanitario o terapeutico che intende porre in essere, è suo compito illustrare al paziente le conseguenze che la mancata conoscenza di tale informazione potrebbe determinare.

Fermo restando, pertanto, che il medico è tenuto a raccogliere un'anamnesi dettagliata del paziente ed a illustrare a quest'ultimo l'importanza di tale raccolta di dati personali, l'interessato è comunque libero di scegliere, in modo informato — e quindi consapevole — di non comunicare al medico alcune informazioni sanitarie che lo riguardano, ivi compresa la sua eventuale sieropositività, senza per ciò subire alcun pregiudizio sulla possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie richieste (*cfr.* Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario del 16 luglio 2009 [doc. web n. 1634116], par. n. 3, con particolare riferimento al diritto riconosciuto all'interessato di non comunicare ad un medico informa-

zioni sanitarie che lo riguardano; *cfr.* altresì Documento di lavoro sul trattamento dei dati personali relativi alla salute contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche (Cce) adottato il 15 febbraio 2007 dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali previsto dall'art. 29 della direttiva 95/46/CE, in particolare par. III, n. 1).

Il medico è, infatti, tenuto ad agire nel rispetto della libertà e della autonomia decisionale del paziente (art. 38 del richiamato codice di deontologia medica).

La raccolta di informazioni relative all'eventuale stato di sieropositività di ogni singolo paziente da parte degli esercenti le professioni sanitarie deve avvenire, pertanto, in conformità al quadro normativo sopra delineato ed ai princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità del trattamento riconducibili alle specifiche attività di cura dell'interessato (art. 11, comma 1, lett. *a)* del Codice).

La raccolta di informazioni relative all'eventuale stato di sieropositività di ogni paziente che si rivolge per la prima volta allo studio medico effettuata in fase di accettazione, indipendentemente dal tipo di intervento clinico o dal piano terapeutico che lo stesso deve eseguire (es. trattamento di igiene orale professionale, ablazione del tartaro, rx ortopanoramica), appare in contrasto con i suddetti principi di pertinenza e non eccedenza dei dati. In tale quadro, si ritiene necessario prescrivere agli esercenti le professioni sanitarie di non raccogliere in fase di accettazione di ogni paziente che si rivolge a questi per la prima volta — e a prescindere dal tipo di intervento o piano terapeutico da eseguire — informazioni relative alla presenza di un eventuale stato di sieropositività. Gli esercenti le professioni sanitarie, infatti, — previo consenso informato del paziente — possono raccogliere l'informazione relativa all'eventuale presenza di un infezione da HIV solo qualora tale dato anamnestico sia ritenuto dagli stessi necessario in funzione del tipo di intervento sanitario o di piano terapeutico da eseguire sull'interessato; resta fermo che quest'ultimo rimane libero di decidere in modo consapevole (e quindi informato) e responsabile di non comunicare al medico alcuni eventi sanitari che lo riguardano.

In ogni caso, il medico che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, oltre a essere sottoposto a specifici doveri deontologici di segretezza e non discriminazione del paziente, è tenuto anche ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dello stesso, nonché le misure di sicurezza individuate dal Codice (art. 5, legge n. 135/1990, articoli 3, 10, 11, 20 del predetto codice di deontologia medica, articoli 33 e seguenti del Codice e Disciplinare tecnico allegato *B)* al Codice).

L'esigenza di raccogliere informazioni in merito all'eventuale infezione da HIV in fase di accettazione del paziente non può, nemmeno, ricondursi alla necessità di attivare specifiche misure di protezione per il personale sanitario, in quanto la normativa di settore prevede che, stante l'impossibilità di avere certezza sullo stato di sieropositività del paziente, le misure di protezione devono essere adottate nei confronti di ogni singolo assistito.

La legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), infatti, ha previsto specifiche disposizioni per la protezione del contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, attuate con decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1990.

Più precisamente, il predetto decreto, nel considerare impossibile «identificare con certezza tutti i pazienti con infezione da HIV», ha previsto che le «precauzioni finalizzate alla protezione dal contagio» debbano essere prestate «nei confronti della generalità delle persone assistite» (*cfr.* premesse del citato decreto). In particolare, le specifiche precauzioni previste per gli operatori odontoiatrici devono essere adottate nei confronti di «ogni singolo paziente» (*cfr.* art. 4 del citato decreto nonché il paragrafo sulle «Precauzioni per gli odontoiatri» contenuti nelle Linee guida di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo delle infezioni da HIV del 6 settembre 1989 emanate dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS).

Le disposizioni sopra citate evidenziano, infatti, che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche non è possibile identificare con certezza tutti i pazienti affetti da HIV e che, pertanto, le misure di protezione dal contagio devono essere adottate, a prescindere dalla conoscenza dello stato di sieropositività del paziente, nei confronti di ogni soggetto sottoposto a cure dentistiche.

Tutto ciò premesso il Garante:

1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c)* del Codice, prescrive agli esercenti le professioni sanitarie di non raccogliere l'informazione circa l'eventuale stato di sieropositività in fase di accettazione di ogni paziente che si rivolge a questi per la prima volta, e a prescindere dal tipo di intervento o piano terapeutico da eseguire, fermo restando che tale dato anamnestico può essere legittimamente raccolto, previo consenso informato dell'interessato, da parte del medico curante nell'ambito del processo di cura, in relazione a specifici interventi clinici ove ciò sia ritenuto necessario.

2. Ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il Presidente: PIZZETTI

Il relatore: FORTUNATO

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

09A14778

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2009.

Proroga della durata di sei mesi della sospensione temporanea della Nota 78 di cui alla determinazione AIFA del 6 maggio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2007;

Vista la determinazione AIFA 6 maggio 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2009 supplemento ordinario n. 81 che stabilisce la sospensione per sei mesi della nota AIFA 78 subordinata al monitoraggio della spesa e alla valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78;

Visti i dati disponibili relativi al monitoraggio della spesa e alla valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78;

Considerata la necessità di acquisire maggiori informazioni sulla spesa di tali medicinali, prolungando adeguatamente il monitoraggio e la valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78;

Ritenuto adeguato disporre una proroga semestrale della sospensione della nota 78 stabilita con determinazione AIFA 6 maggio 2009;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 10 e 11 novembre 2009;

Determina:

Art. 1.

La sospensione temporanea della nota 78, di cui alla determinazione AIFA 6 maggio 2009, è prorogata di sei mesi. La proroga della sospensione è subordinata al monitoraggio della spesa e alla valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78.

Pertanto, durante la proroga di cui al precedente comma, i farmaci della nota 78 sono prescrivibili a carico del SSN per sei mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, senza le limitazioni previste dalla nota e senza l'obbligo, da parte dei medici specialisti, di effettuare diagnosi e piano terapeutico, secondo le modalità adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 9 dicembre 2009

Il direttore generale: RASI

09A14817

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DECRETO RETTORALE 17 giugno 2009.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Foggia, emanato con decreto rettorale n. 1700 del 28 novembre 2001 e pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2001;

Vista la proposta di modifica dell'art. 27 comma 2 dello Statuto, relativo alla composizione del Nucleo di valutazione interna, presentata dal Rettore in attuazione del potere di iniziativa di revisione statutaria conferitogli dall'art. 11 dello Statuto stesso;

Viste le delibere con le quali i Consigli di facoltà e di dipartimento hanno espresso il proprio parere sulla predetta modifica;

Preso atto che anche il Consiglio degli studenti, nella riunione del 5 marzo 2009, ha espresso il proprio parere in merito alla suddetta modifica;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 25 marzo 2009, con la quale è stato espresso parere in ordine alla modifica in questione;

Vista la delibera del Senato Accademico del 8 aprile 2009, con la quale è stata approvata, con modifiche, la proposta di revisione statutaria in esame;

Vista la nota prot. 1982 del 10 giugno 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo;

Visto il testo approvato;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

L'art. 27 comma 2 dello Statuto dell'Università degli studi di Foggia è così modificato:

«Il Nucleo di valutazione è composto da cinque membri, di cui due docenti in servizio presso l'Università degli studi di Foggia e tre studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, che non siano professori o ricercatori che intrattengono con l'Università degli studi di Foggia rapporti formali di lavoro o di collaborazione (ad esempio, contratti d'insegnamento, partecipazione a collegi di docenti di dottorato o di master, ecc.) relativamente ad ambiti soggetti a valutazione. I membri sono nominati dal Rettore su proposta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Il Presidente del Nucleo di valutazione interna è individuato dai componenti, all'interno dell'Organo stesso, nella prima seduta utile.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - nonché sul Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Foggia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Foggia, 17 giugno 2009

Il rettore: VOLPE

09A14740

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Parrocchia di S. Pietro a Radi, in Monteroni d'Arbia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 ottobre 2009, viene estinta la Parrocchia di S. Pietro a Radi, con sede in Monteroni d'Arbia (Siena), loc. Radi.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Santi Giusto e Donato, con sede in Monteroni d'Arbia (Siena).

09A14760

Riconoscimento del fine esclusivo di culto alla Confraternita di S. Maria del Carmine, in Maiori

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 2009, viene riconosciuto il fine esclusivo di culto alla Confraternita di S. Maria del Carmine, con sede in Maiori (Salerno).

09A14749

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 novembre 2009

Dollaro USA	1,5071
Yen	130,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,188
Corona danese	7,4418
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,91100
Fiorino ungherese	269,77
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7089

Zloty polacco	4,1245
Nuovo leu romeno	4,2785
Corona svedese	10,4548
Franco svizzero	1,5098
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,5000
Kuna croata	7,3240
Rublo russo	43,8310
Lira turca	2,2797
Dollaro australiano	1,6436
Real brasiliano	2,6132
Dollaro canadese	1,5882
Yuan cinese	10,2882
Dollaro di Hong Kong	11,6802
Rupia indonesiana	14233,28
Rupia indiana	69,9970
Won sudcoreano	1742,13
Peso messicano	19,4200
Ringgit malese	5,1068
Dollaro neozelandese	2,0987
Peso filippino	70,548
Dollaro di Singapore	2,0827
Baht tailandese	49,971
Rand sudafricano	11,2328

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A14747

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 novembre 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 novembre 2009

Dollaro USA	1,4918
Yen	129,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,186
Corona danese	7,4427
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,90910
Fiorino ungherese	272,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	4,1635
Nuovo leu romeno	4,2788
Corona svedese	10,4323
Franco svizzero	1,5064
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4920
Kuna croata	7,3180
Rublo russo	43,7769
Lira turca	2,2830
Dollaro australiano	1,6507
Real brasiliano	2,6010
Dollaro canadese	1,5992
Yuan cinese	10,1866
Dollaro di Hong Kong	11,5620
Rupia indonesiana	14224,11
Rupia indiana	69,5925
Won sudcoreano	1753,43
Peso messicano	19,3606
Ringgit malese	5,0587
Dollaro neozelandese	2,1087
Peso filippino	70,413
Dollaro di Singapore	2,0705
Baht tailandese	49,565
Rand sudafricano	11,1540

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

09A14748

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Trimetrinesulfa».

Provvedimento n. 222 del 16 novembre 2009

Premiscela per alimenti medicamentosi TRIMETRINESULFA, nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103165015.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (Forlì-Cesena), via Piana n. 265 - codice fiscale n. 00136770401.

«Line extentions»: estensione d'uso alla specie coniglio.

Si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto l'estensione d'uso alla specie coniglio con tempi di attesa per carni e visceri pari a 4 giorni.

Pertanto le specie a cui è ora destinata la specialità medicinale per uso veterinario suddetta sono:

suini e conigli con i seguenti tempi di attesa:

carne e visceri:

suini: 8 giorni;

conigli: 4 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A14739

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pyceze»

Estratto decreto n. 165 del 4 novembre 2009

Con decreto n. 165 del 4 novembre 2009, è revocata, su rinuncia della ditta Novartis Animal Health S.p.a., largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Pyceze	Bottiglia di poliamide coestrusa/HDPE da 5 litri	AIC 103618029
Pyceze	Bottiglia di poliamide coestrusa/HDPE da 1 litro	AIC 103618017

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A14738

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Levoflox» 100 mg/ml

Decreto n. 173 del 16 novembre 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario LEVOFLOX 100 mg/ml, soluzione orale per broiler e conigli.

Titolare A.I.C.: società Vetpharma Animal Health S.L., con sede in Les Cort n. 23 - 08028 Barcelona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti:

Laboratorios Karizoo, S.A. nello stabilimento sito in Poligono Industrial La Borda, Mas Pujades, 11-12 - 08140 Caldes De Montbui (Barcelona) - Spagna;

SP Veterinaria, S.A. nello stabilimento sito in Ctra. Reus - Vinyols, km 4,1 - Apartado n. 60 - 43330 Riudoms (Tarragona) - Spagna.

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0145/001/MR.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 1 litro - A.I.C. n. 104186010;

confezione da 5 litri - A.I.C. n. 104186022.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principi attivi: enrofloxacina 100,0 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

broilers;

conigli.

Indicazioni terapeutiche:

broilers: trattamento delle infezioni causate da E.coli, Salmonella spp. e Mycoplasma spp.;

conigli: trattamento delle infezioni respiratorie causate da P.multocida.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione, conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Tempi di attesa:

carni e visceri:

broilers: 4 giorni;

conigli: 2 giorni;

uova: non è consentito l'uso in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A14731

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aquavac relera»

Decreto n. 174 del 16 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AQUAVAC RELERA concentrato per sospensione per immersione o sospensione iniettabile per la trota iridea.

Titolare A.I.C.: società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Schering-plough animal health nello stabilimento sito in Breakspear Road South Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS Regno Unito.

Procedura decentrata n. UK/V/0301/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 1 litro - A.I.C. n. 104045012.

Composizione:

principi attivi:

cellule inattivate di Yersinia ruckeri (ceppo Hagerman tipo I) $\geq$ 75% RSP*;

cellule inattivate di Yersinia ruckeri (ceppo biotipo EX5) $\geq$ 75% RSP*;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Trota iridea (Oncorhynchus mykiss).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro la Malattia della Bocca Rossa (Enteric Redmouth disease - ERM) per ridurre la mortalità causata dal ceppo Hagerman tipo I e dai ceppi del biotipo EX5 di Yersinia ruckeri.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo apertura del flacone, il vaccino deve essere utilizzato per iniezione entro 5 ore.

Tempi di attesa: zero gradi giorno.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A14737

Non inclusione della sostanza attiva «olio di petrolio CAS 92062-35-6» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

La sostanza attiva olio di petrolio CAS 92062-35-6 non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2009/616/CE del 17 agosto 2009.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 17 febbraio 2010.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva olio di petrolio CAS 92062-35-6, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 17 ottobre 2010.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva olio di petrolio CAS 92062-35-6, è consentito fino al 17 febbraio 2011.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva olio di petrolio CAS 92062-35-6, non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2009/616/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A14732

Non inclusione della sostanza attiva «olio di paraffina CAS 64742-54-7» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

La sostanza attiva olio di paraffina CAS 64742-54-7 non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2009/617/CE del 17 agosto 2009.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 17 febbraio 2010.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva olio di paraffina CAS 64742-54-7, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 17 ottobre 2010.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva olio di paraffina CAS 64742-54-7, è consentito fino al 17 febbraio 2011.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva olio di paraffina CAS 64742-54-7 non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2009/617/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A14733

Non inclusione della sostanza attiva «chlorthal-dimetile» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

La sostanza attiva, chlorthal-dimetile non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2009/715/CE del 23 settembre 2009.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 23 marzo 2010.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva chlorthal-dimetile, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 23 novembre 2010.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva chlorthal-dimetile, è consentito fino al 23 marzo 2011.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva chlorthal-dimetile non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2009/715/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A14734

Conferma dell'attribuzione del Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Onsior».

Provvedimento n. 89 del 19 maggio 2009

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Conferma attribuzione Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Novartis animal health (UK).

Rappresentante per l'Italia: Novartis animal health S.p.a.

Specialità medicinale: ONSIOR

Confezioni autorizzate:

CONFEZIONE	PROCEDURA EUROPEA	NIN
6MG GATTI BLISTER 6 COMPRESSE	**EU/2/2008/089/001**	**103970024**
6MG GATTI BLISTER 12 COMPRESSE	**EU/2/2008/089/002**	**103970036**
6MG GATTI BLISTER 60 COMPRESSE	**EU/2/2008/089/003**	**103970048**
5MG CANI BLISTER 7 COMPRESSE	EU/2/2008/089/004	103970051
5MG CANI BLISTER 28 COMPRESSE	EU/2/2008/089/006	103970075
10MG CANI BLISTER 7 COMPRESSE	EU/2/2008/089/008	103970099
10MG CANI BLISTER 14 COMPRESSE	EU/2/2008/089/009	103970101
10MG CANI BLISTER 28 COMPRESSE	EU/2/2008/089/010	103970113
10MG CANI BLISTER 70 COMPRESSE	EU/2/2008/089/011	103970125
20MG CANI BLISTER 7 COMPRESSE	EU/2/2008/089/012	103970137
20MG CANI BLISTER 14 COMPRESSE	EU/2/2008/089/013	103970149
20MG CANI BLISTER 28 COMPRESSE	EU/2/2008/089/014	103970152
20MG CANI BLISTER 70 COMPRESSE	EU/2/2008/089/015	103970164
40MG CANI BLISTER 7 COMPRESSE	EU/2/2008/089/016	103970176
40MG CANI BLISTER 14 COMPRESSE	EU/2/2008/089/017	103970188
40MG CANI BLISTER 28 COMPRESSE	EU/2/2008/089/018	103970190
40MG CANI BLISTER 70 COMPRESSE	EU/2/2008/089/019	103970202
5MG CANI BLISTER 14 COMPRESSE	EU/2/2008/089/005	103970063
5MG CANI BLISTER 70 COMPRESSE	EU/2/2008/089/007	103970087
FLACONE 20 ML 20 MG/M L CANI E GATTI	EU/2/2008/089/020	103970012

Regime di dispensazione: da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

09A14742

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese, con determinazione d'urgenza n. 3 in data 19 novembre 2009, ha nominato il dott. Mauro Temperelli, segretario generale dell'Ente, conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con decorrenza 1° dicembre 2009.

09A14752

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-289) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00